

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E CINIT – CINEFORUM ITALIANO PER LA COLLABORAZIONE NELLA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI DELLA MEDIATECA REGIONALE.**

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, rappresentata da _____, che interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, nella sua qualità di _____;

E

CINIT-Cineforum Italiano, rappresentato da _____, che interviene nel presente atto in nome e per conto di Cinit-Cineforum Italiano, con sede a Venezia-Mestre, via Manin 33, codice fiscale n. 80013010279, nella sua carica di _____;

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 la Regione del Veneto riconosce, tra l'altro, l'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, formazione culturale e comunicazione nonché rilevante strumento di crescita sociale ed economica del territorio;
- la deliberazione n. 907 del 23 marzo 2010 autorizza la Giunta regionale a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, organismi specializzati pubblici e privati, cineteche nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private ai fini della salvaguardia, diffusione e valorizzazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca;
- CINIT-Cineforum Italiano è un'associazione che opera a livello nazionale per promuovere la conoscenza e fruizione critica del linguaggio audiovisivo presso un vastissimo pubblico e che in particolare la sezione di Mestre vanta un solido e ventennale rapporto di collaborazione con la Regione attuato mediante la sottoscrizione di numerose convenzioni;

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE**Art. 1 - Oggetto**

La Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia, d'ora in avanti indicata come "Regione" e CINIT-Cineforum Italiano, con sede a Venezia-Mestre, via Manin 33, d'ora in avanti indicato come "Cinit", intendono collaborare, in attuazione delle proprie finalità, per svolgere un'azione di formazione e crescita culturale attraverso l'audiovisivo, utilizzando al meglio i materiali della Mediateca Regionale e organizzando iniziative di approfondimento della cultura cinematografica o legate alla discussione di temi di particolare attualità.

Art. 2 - Obiettivi

Le parti collaborano per realizzare attività e iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'uso dei materiali della Mediateca, al fine di renderli patrimonio culturale vivo della comunità di cui sono espressione, indurre a una visione consapevole dell'audiovisivo in tutte le sue forme per poterne comprendere i complessi aspetti formali, linguistici, contenutistici ed educare il pubblico - in primo luogo le generazioni di giovani e giovanissimi - alla formazione di coscienze critiche e comportamenti improntati al rispetto reciproco.

Art. 3 - Ambiti e modalità di collaborazione

I soggetti sottoscrittori si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, formativo e culturale che possono includere corsi, laboratori, incontri, esposizioni, convegni, manifestazioni, eventi, pubblicazioni e la realizzazione di documenti multimediali su temi specifici d'interesse per il territorio veneto.

Le iniziative potranno pertanto favorire la conoscenza, l'uso e la diffusione dei materiali della Mediateca, fornire strumenti di lettura trasversale tra generi culturali e artistici diversi, sottolineare il forte legame del Veneto con l'audiovisivo, il cinema e il documentario e facilitare i rapporti con altre realtà locali.



807d799f



La Regione si impegna inoltre a svolgere un ruolo attivo nella promozione e diffusione delle attività concordate mediante i più idonei ed efficaci strumenti comunicativi.

La Regione e il Cinit non sono reciprocamente vincolati dalla presente Convenzione nell'organizzare autonomamente le proprie attività.

Art. 4 - Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti. Per attuare quanto indicato all'art. 3, la Regione potrà concorrere al finanziamento di specifici interventi concordati, in base alle norme vigenti e compatibilmente con la propria disponibilità.

Art. 4 - Attività di comunicazione

In caso di finanziamento per progettualità proposte e condivise dalla Regione, Cinit è tenuto agli obblighi informativi previsti all'art. 35 del D.L. 34/2019 (ed. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 12472017.

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.

Art. 5 - Durata dell'accordo

La presente convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione, e si intende rinnovata per pari periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi tramite PEC.

Art. 7 - Controversie

Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 8 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa regionale e alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente accordo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Venezia...

Per la Regione

Per Cinit



807d799f

